



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

GIAN PAOLO MACAGNO	Presidente
DANIELA MARCONI	Consigliere
DANILO CHIECA	Consigliere
SABRINA SERRELLI	Consigliere
FRANCESCO BALATO	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

Oggetto: Produzione documentale in appello – Art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992 – Disciplina intertemporale – Inapplicabilità della novella ai giudizi di primo grado introdotti anteriormente al 4 gennaio 2024 – Effetti della sentenza Corte cost. n. 36 del 2025.

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21302/2025 R.G. proposto da:

ADER - Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

████████████████████ s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ██████████, il quale ha indicato indirizzo PEC;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2291/2025 della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, resa il 12.3.2025 e depositata il 24.3.2025.

udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 5.6.2026 dal Consigliere Francesco Balato;



FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato il 9 marzo 2023, la società [REDACTED] s.r.l. impugnava dinanzi al giudice tributario l'intimazione di pagamento n. [REDACTED]/[REDACTED] deducendo, con riguardo ai crediti rientranti nella giurisdizione del giudice adito, l'omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte e la prescrizione dei relativi crediti.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, producendo documentazione attestante l'avvenuta notifica degli atti impositivi a monte e contestando il perfezionamento della dedotta vicenda estintiva.

Con sentenza n. 1668/2023, i giudici di primo grado accoglievano il ricorso, rilevando, in particolare, che, con riguardo alle cartelle n. [REDACTED], n. [REDACTED] e n. [REDACTED], nessuna prova della notifica era stata fornita dall'agente della riscossione.

Avverso tale decisione proponeva appello l'ADER, depositando la documentazione attestante la notifica delle cartelle.

La contribuente, benché ritualmente evocata, rimaneva contumace e la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, con sentenza n. 2291/2025, riteneva inammissibile la documentazione prodotta in appello e rigettava il gravame.

Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; la società contribuente ha resistito con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo ratione temporis applicabile, in combinato disposto con l'art. 4, comma 2,



del d.lgs. n. 220 del 2023, per avere la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dichiarato inammissibile la produzione documentale effettuata in sede di appello, applicando il regime preclusivo introdotto dalla novella del 2023, nonostante il giudizio di primo grado fosse stato instaurato anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina.

1.1. Il motivo è fondato.

Dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali emerge, in fatto non controverso, che il giudizio di primo grado è stato introdotto con ricorso depositato in data 9 marzo 2023, cioè in epoca antecedente all'entrata in vigore, fissata al 4 gennaio 2024, della riforma recata dal d.lgs. n. 220 del 2023.

In tale giudizio, la contribuente aveva dedotto, tra l'altro, l'omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte, mentre l'Agente della riscossione aveva successivamente prodotto, nel giudizio di appello, la documentazione attestante la rituale notificazione delle medesime cartelle.

La Corte di merito ha tuttavia ritenuto inammissibile detta produzione, sul rilievo che, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo novellato, non sarebbe consentito il deposito in appello delle prove relative alla notifica degli atti impugnati, che avrebbero dovuto essere prodotte in primo grado.

Tale statuizione si pone in contrasto con il corretto regime intertemporale della disciplina processuale rilevante nel caso di specie.

La Corte costituzionale, con la sentenza 27 marzo 2025, n. 36, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220 del 2023, nella parte in cui prevedeva l'immediata applicazione delle modifiche introdotte all'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 anche ai giudizi instaurati in grado di appello a decorrere dall'entrata in vigore della novella, anziché limitarne l'operatività ai soli giudizi nei quali il primo grado fosse stato instaurato successivamente a tale data.

La Consulta ha in particolare affermato che una tale estensione determina una lesione irragionevole del principio di affidamento delle parti e della prevedibilità delle regole processuali, incidendo retroattivamente, sia pure in forma



impropria, su scelte difensive già compiute nel vigore della disciplina precedente, la quale consentiva la produzione documentale anche in grado di appello.

In applicazione del principio affermato dalla Corte costituzionale, deve ritenersi che, nei giudizi tributari il cui primo grado sia stato instaurato anteriormente al 4 gennaio 2024, continui a trovare applicazione il previgente art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, il quale, nel sancire che «è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti», consentiva alle parti una piena libertà di produzione documentale in appello, anche con riguardo a documenti preesistenti, senza richiedere la dimostrazione della non imputabilità dell'omesso deposito nel grado precedente.

Tale interpretazione è stata espressamente recepita dalla giurisprudenza di legittimità successiva alla pronuncia della Corte costituzionale.

In particolare, questa Corte ha affermato che, ove il giudizio di primo grado sia stato introdotto anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del 2023, continua ad applicarsi la disciplina previgente, con conseguente ammissibilità della produzione documentale in appello, e che la declaratoria di incostituzionalità impedisce l'applicazione del nuovo regime preclusivo ai giudizi pendenti (Cass., sez. V, 18 aprile 2026, n. 10065; si veda anche Cass., Sez. 5, 13 maggio 2026, n. 13861).

Nella medesima pronuncia si è altresì ribadito che, nel processo tributario, in virtù del principio di specialità di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, terzo comma, c.p.c., essendo la materia regolata dall'art. 58 del citato decreto, che consente alle parti di produrre nuovi documenti anche in sede di gravame.

Alla luce di tali principi, risulta evidente l'errore in cui è incorsa la Corte territoriale, la quale ha applicato al caso di specie il novellato art. 58, comma 3, anziché la disciplina previgente, dichiarando inammissibile una produzione documentale che, invece, doveva ritenersi pienamente ammissibile.

1.2. Non valgono a superare tale conclusione le deduzioni svolte dalla parte controricorrente, la quale ha sostenuto che l'ammissione di nuove prove in



appello si porrebbe comunque in contrasto con gli artt. 7, comma 5-bis, 57 e 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, anche nella versione previgente, nonché con i principi generali del processo, in quanto determinerebbe un ampliamento del *thema decidendum* e una violazione del principio dispositivo.

Tali argomentazioni non possono essere condivise.

In primo luogo, la produzione documentale in esame non introduce nuovi fatti costitutivi della pretesa, ma è diretta a dimostrare un fatto già controverso sin dal primo grado, quale la notificazione delle cartelle di pagamento, oggetto di specifica contestazione da parte della contribuente; sicché non si configura alcuna violazione del divieto di domande ed eccezioni nuove di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992.

In secondo luogo, il previgente art. 58, comma 2, del medesimo decreto, come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte, consentiva una produzione documentale ampia e non soggetta ai limiti previsti dall'art. 345 c.p.c., proprio in considerazione della specialità del processo tributario; né tale disciplina può essere ridimensionata in via interpretativa alla luce del principio dispositivo o di altre disposizioni, senza incorrere in un contrasto con il dato normativo e con l'interpretazione consolidata fornita dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. V, ord. 24 giugno 2021, n. 18103; Cass., sez. V, ord. 23 aprile 2025, n. 10549).

In terzo luogo, le argomentazioni della controricorrente, ove volte a ricondurre la fattispecie nel perimetro dei nuovi limiti introdotti dal legislatore del 2023, finiscono per riprodurre, sia pure indirettamente, l'effetto preclusivo che la Corte costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo per violazione del principio di affidamento, e non possono pertanto trovare accoglimento.

Ne consegue che la declaratoria di inammissibilità della produzione documentale effettuata in sede di appello integra un *error in procedendo*, suscettibile di sindacato ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in quanto fondata sull'erronea applicazione della disciplina processuale *ratione temporis* vigente.



In definitiva, può essere formulato il seguente principio di diritto: *«Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025, ai giudizi tributari in cui il ricorso introduttivo di primo grado sia stato depositato anteriormente al 4 gennaio 2024 è inapplicabile il regime introdotto dal d.lgs. n. 220 del 2023; in tali giudizi continua ad applicarsi, anche nel grado di appello, il previgente art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, con conseguente ammissibilità della produzione di nuovi documenti senza necessità di dimostrare la non imputabilità dell'omesso deposito nel precedente grado di giudizio».*

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché, attenendosi ai principi sopra enunciati, proceda a nuovo esame della controversia, valutando la documentazione prodotta dall'Agente della riscossione e pronunciando anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria il 5 giugno 2026.

Il Presidente
Gian Paolo Macagno

